
Giugno
2023

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
6

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE	4
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	4
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	4
CORTE D'APPELLO PERUGIA	6
CODICE DI PROCEDURA PENALE	6
IMPUGNAZIONI	6
NULLITA'	6
PENA	7
PROVA	7
PRESCRIZIONE DEL REATO	8
RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE	9
CODICE PENALE	9
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE	9
CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO.....	10
CIRCOSTANZE DEL REATO.....	10
MISURE DI PREVENZIONE	11
REATI CONTRO LA PERSONA	12
REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....	13
REATI CONTRO LA P.A.	14
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	16
REATI FALLIMENTARI	16
REATI STRADALI	17
REATI CONTRO L'ECONOMIA	17

PARTICOLARE TENUITA'	17
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	18
FOCUS: LA VIOLENZA SESSUALE	23

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 21716 ud. 23/01/2023 – deposito 22/05/2023

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che:

-la legittimazione del Procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado a seguito dell'acquiescenza del Procuratore della Repubblica consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-bis disp.att. cod. proc. pen. che impongono al Procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni del Procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza;

-l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica al provvedimento (art. 593-bis, comma 2, cod. proc.pen.) non è riferibile anche al pubblico ministero che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado;

-in assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593- bis, comma 2, cod. proc.pen., il Procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen., né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen.

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 6/2023

Questione controversa: se l'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen., si applichi a tutte le impugnazioni per i soli interessi civili pendenti alla data del 30 dicembre 2022 o, invece, alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate a decorrere da suddetta data.

Soluzione adottata: l'art. 573, comma 1 bis, cod.proc.pen., introdotto dall'art. 33 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99 - bis del predetto d.lgs. n. 150 del 2022.

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 7/2023

Questione controversa: se il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, sia circoscritto alla volontà di trarre dalla sottrazione del bene una utilità di natura esclusivamente patrimoniale, ovvero possa consistere anche in un fine di natura non patrimoniale.

Soluzione adottata: il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 21183/2023 ud. 10/01/2023 - deposito 18/05/2023

La Corte di Cassazione ha affermato che, a fronte di una lesione non minimale del bene-interesse tutelato dalla norma, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è preclusa anche nei confronti del concorrente nel reato, che con la propria condotta, abbia recato un contributo minimo alla sua perpetrazione.

Cass. Pen. sez. I sentenza n. 20612/2023 ud. 12/04/2023 - deposito 15/05/2023

In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio *ex art. 24-bis cod. proc. pen.*, il giudice investito della questione o che intenda rilevarla *ex officio* è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione, compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa e prospettando l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 18029/2023 ud. 04/04/2023 - deposito 02/05/2023

Per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, acquista rilievo, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 19971/2023 ud. 09/01/2023 - deposito 11/05/2023

In tema di reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nei processi in corso, la manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere implicitamente desunta dall'avvenuta costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi parte civile. (Pronuncia resa in una fattispecie relativa alla contravvenzione di cui all'art. 659, comma primo, c.p.)

Cass. Pen. sez. IV sentenza n. 19336/2023 ud. 15/03/2023 - deposito 08/05/2023

L'imputato che rilascia al difensore procura speciale per definire il giudizio con il concordato in appello acconsente implicitamente a che l'udienza camerale di trattazione del processo si svolga in sua assenza, sicché non deve essere tradotto ove sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, né deve essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza, ove sia astretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, ordinanza n. 48/2022 - Ud. 02/05/2023 - deposito 02/05/2023.

L'istituto della revisione opera anche per le sentenze di patteggiamento, ma con la peculiarità che nel caso di revisione per "nuove prove" queste andranno considerate per la loro idoneità a dimostrare "da sole" la sussistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p..

Nel caso di specie, la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di revisione di un soggetto condannato per lesioni e danneggiamento, in quanto, per la distanza temporale tra le nuove dichiarazioni e i fatti ed alcune discordanze difficilmente intellegibili, non si riteneva sussistente una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p..

Corte d'Appello, sentenza n. 71/2023 - Ud. 24/01/2023 - deposito 11/04/2023.

Va rigettata l'istanza di revisione di cui all'art. 630 co. 1 lett. c) c.p.p. quando le nuove prove prodotte non siano in grado di confutare le risultanze probatorie valorizzate dal giudice per pervenire alla sentenza di condanna.

Nel caso di specie l'istante chiedeva la revisione di una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 336 c.p., integrato dalle minacce nei confronti di due operatori di polizia nell'esercizio delle loro funzioni. In particolare, l'istante introduceva nel processo le dichiarazioni di un testimone oculare che contrastavano con le dichiarazioni degli stessi operatori, che erano state valorizzate dal giudice per arrivare alla condanna dell'imputato.

La Corte rigettava tuttavia l'istanza di revisione, evidenziando come il testimone non avesse in realtà assistito a tutta la discussione tra l'imputato e gli operatori di polizia. Ne desumeva che le risultanze probatorie relative alle dichiarazioni delle persone offese non potessero essere confutate dalle dichiarazioni del testimone.

NULLITA'

Corte d'Appello, sentenza n. 819/2022 - Ud. 01/07/2022 - deposito 05/05/2023.

Le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite con le modalità di cui all'art. 156 c.p.p., mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio. La notificazione effettuata con modalità diverse integra una nullità di carattere assoluto e non sanabile perché afferente l'esistenza stessa della *vocatio in ius*. Nel caso di specie, l'imputato detenuto era rimasto assente anche per tutte le udienze dibattimentali successive, pur continuando a essere indicato a verbale come "libero".

PENA

Corte d'Appello, sentenza n. 9/2022 - Ud. 13/01/2023 - deposito 20/03/2023.

Nel reato previsto dall'art. 612 bis c.p., è esclusa la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena qualora sia stata applicata dal Giudice di prima istanza la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

Nel caso di specie l'appellante censurava la sentenza di primo grado in punto di mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il Giudice d'appello ha confermato la suddetta statuizione sulla base della persistente pericolosità sociale dell'imputato supportata dalla commissione di altri analoghi fatti di reato in un arco temporale alquanto breve, tanto più che il Gup aveva ritenuto di applicare la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 206/2023 - Ud. 28/02/2023 - deposito 26/05/2023.

Il giudice di appello che intenda riformare totalmente la decisione di primo grado in senso assolutorio deve confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza indicando le ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado. Nel caso in esame l'agente, imputato ex art. 367 c.p. per aver dichiarato falsamente di essere stato derubato della propria autovettura, era stato assolto dal giudice di primo grado poiché non era stata raggiunta la prova certa della falsa denuncia resa, ovvero la possibilità di una ricostruzione alternativa dell'accaduto. I Giudici di Appello avevano evidenziato delle incongruenze nella ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado che davano atto di uno sfasamento temporale tra l'ipotizzato furto e la denuncia sporta dall'imputato molte ore dopo ma soprattutto assumevano rilievo le dichiarazioni di un teste che aveva notato una autovettura incidentata dalla quale erano scesi due uomini un'ora prima della denuncia sporta. Ciononostante, la Corte evidenziava che per poter addivenire ad una pronuncia di condanna sarebbe stata necessaria una nuova escussione dei testi già sentiti, testimonianze che, però, non avrebbero potuto arricchire gli elementi fattuali già in atti alla luce del naturale affievolirsi dei ricordi e che avevano portato all'assoluzione dell'imputato.

Corte d'Appello, sentenza n. 470/2023 - Ud. 28/04/2023 - deposito 10/05/2023.

Le dichiarazioni rese dalla persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, il che non esclude la possibilità di valorizzare nella medesima prospettiva elementi di riscontro esterni che confermino quanto narrato dalla prima.

Nel caso di specie, la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 572 c.p. è stata acclarata dal giudice di merito sulla scorta della deposizione resa in dibattimento dalla persona offesa valutata intrinsecamente attendibile e corroborata dai riscontri esterni emersi dalle altre dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio, dalla documentazione prodotta dalle parti nonché dallo stesso esame dell'imputato, che hanno consentito di ricostruire la continuità ed abitualità delle condotte aggressive perpetrate in danno della vittima.

Corte d'Appello, sentenza n. 176/2023 - Ud. 21/02/2023 - deposito 10/05/2023.

Va riformata la sentenza di primo grado laddove emerga che la stessa sia stata pronunciata sulla sola base di un errore materiale nella redazione del verbale di individuazione fotografica.

Nel caso di specie, la vittima del furto aveva riconosciuto come autore del reato il soggetto raffigurato nella foto n. 2 e risultava agli atti la nota del Commissariato nella quale si dava espressamente conto dell'errore materiale contenuto nel verbale di individuazione fotografica, in cui si precisava che la vittima del furto aveva effettivamente riconosciuto il responsabile raffigurato nella fotografia n. 2, che solo per errore nel verbale indicata con un diverso numero.

Corte d'Appello, sentenza n. 300/2023 - Ud. 17/03/2023 - deposito 05/05/2023.

Le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento della declaratoria di responsabilità dell'imputato, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualunque elemento idoneo ad escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo comunque i medesimi necessariamente prefigurare autonome prove del fatto, né corroborare ogni singolo segmento della narrazione.

Nel caso di specie, la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 612 *bis* c.p. è stata acclarata sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituita parte civile la quale, nel corso del dibattimento, confermava quanto riferito nella denuncia querela inizialmente sporta e nella integrazione della medesima successivamente formalizzata, fornendo una narrazione assolutamente circostanziata, precisa e concordante di quanto accaduto, senza cercare di aggravare in alcun modo la posizione dell'imputato.

Tali dichiarazioni, peraltro, trovavano riscontro nelle provalazioni rese da altri testimoni, nonché in ulteriori elementi istruttori rappresentati dal traffico di telefonate riportato all'interno dei tabulati telefonici e dal contenuto degli SMS inviati dall'imputato all'utenza telefonica della persona offesa, anche dopo che quest'ultima aveva deciso di interrompere la relazione sentimentale inizialmente intrapresa con il primo.

Corte d'Appello, sentenza n. 1160/2022 - Ud. 26/10/2022 - deposito 19/04/2023.

Il principio di "motivazione rafforzata" presuppone che il giudice di appello, nel riformare la decisione di primo grado, non si limiti ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata delle notazioni critiche di dissenso, bensì riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni.

Nel caso di specie, relativo ad una pluralità di fatti criminosi costituenti "reati-fine" di due distinte associazioni a delinquere costitutesi l'una per la commissione di più delitti contro il patrimonio e l'altra di più delitti in materia di stupefacenti, nucleo centrale della decisione di annullamento parziale con rinvio emessa dalla Corte di Cassazione ineriva al fatto che i giudici di appello si fossero limitati ad aderire alle tesi difensive dei ricorrenti, senza in alcun modo confutare in maniera adeguata il compendio probatorio posto alla base del giudizio di colpevolezza del Tribunale.

PRESCRIZIONE DEL REATO**Corte d'Appello, sentenza n. 502/2023 - Ud. 09/05/2023 - deposito 17/05/2023.**

La sentenza di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione nei casi in cui sia rilevabile l'assoluta assenza della prova della colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la positiva prova della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze. Nella specie la Corte di Appello riteneva che non vi fossero prove rilevabili *ictu oculi* inerenti all'innocenza dell'appellante e pertanto confermava la decisione resa dal giudice di primo grado di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 55/2022 - Ud. 06/04/2022 - deposito 10/05/2023.

Non è configurabile il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale.

Nel caso di specie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p. non ha trovato accoglimento poiché l'istante non aveva goduto di una piena decisione liberatoria nel merito. Segnatamente, il ricorrente fu gravato della custodia cautelare (successivamente sostituita con gli arresti domiciliari) per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso in estorsione aggravata e sfruttamento della prostituzione, concorso nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e concorso in riduzione in schiavitù. Il giudice del merito ha pronunciato sentenza di assoluzione con formula liberatoria perché il fatto non sussiste ex art. 530 c.p.p. solo per alcuni dei suddetti reati, mentre per i reati di estorsione aggravata e sfruttamento della prostituzione era stata pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. dal Gup del Tribunale di Perugia per intervenuta prescrizione.

In tale prospettiva, considerato che i termini massimi della misura custodiale, ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3 c.p.p., avuto riguardo ai delitti prescritti erano pari ad un anno, mentre il ricorrente lamentava una privazione della libertà di durata complessivamente inferiore (id est 129 giorni di custodia cautelare e 49 di arresti domiciliari), la Corte ha rigettato la domanda di riparazione stante l'assenza di una decisione pienamente liberatoria nel merito ed in ragione del fatto che la durata della privazione della libertà lamentata è risultata concretamente inferiore tanto alla pena astrattamente irrogabile, quanto ai predetti termini massimi della misura custodiale.

CODICE PENALE

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 1374/2022 - Ud. 16/12/2022 - deposito 27/04/2023.

Non sussiste la legittima difesa dell'imputata quando la condotta aggressiva sia sproporzionata rispetto all'offesa che l'ha determinata.

Nel caso di specie la Corte d'Appello rigettava le doglianze dell'imputata e confermava la sentenza di primo grado in relazione al ritenuto delitto di lesioni. In particolare, l'imputata aveva cagionato delle ferite guaribili in 20 giorni alla persona offesa, a cui era legata da una relazione sentimentale, nel

contesto di una lite per motivi afferenti alla relazione stessa. Tuttavia, dalle risultanze probatorie era emerso che la donna aveva determinato le lesioni impiegando un coltello da cucina, mentre la persona offesa era disarmata. La Corte ne ha tratto la conclusione che, seppure ipoteticamente sussistente la reazione a un'offesa ingiusta, difettava, in ogni caso, il requisito della proporzione di cui all'art. 52 c.p..

Corte d'Appello, sentenza n. 261/2023 - Ud. 10/03/2023 - deposito 13/04/2023.

Deve essere assolto perché il fatto non costituisce reato, in applicazione della scriminante della legittima difesa, l'imputato che abbia cagionato delle lesioni alla parte offesa, anch'essa imputata nello stesso procedimento, quando sia stato a ciò determinato dall'aggressione operata da quest'ultima.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che aveva condannato entrambi gli imputati coinvolti nella colluttazione, assolveva uno di loro, rilevando come questo avesse reagito a un'offesa ingiusta perpetrata dal suo aggressore, consistita in un pugno al volto, sferrando a sua volta un ulteriore pugno che aveva cagionato le lesioni contestate.

CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO

Corte d'Appello, sentenza n. 400/2023, Ud. 04/04/2023 - deposito 10/05/2023.

Nel definire il perimetro applicativo dell'art. 129 comma 2 c.p.p., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 35490 del 2009) hanno chiarito che, a fronte di una causa estintiva del reato, la declaratoria di assoluzione postula una evidenza delle circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale la cui ricorrenza imporrebbe la radicale mancanza di prove a carico e la sussistenza di una o più prove a discarico tali da possedere un grado di certezza che permetta al giudicante di prescindere da una analisi approfondita del compendio istruttorio disponibile.

Nel caso di specie, a fronte di una sentenza dichiarativa della intervenuta prescrizione del reato ascritto all'imputato, quest'ultimo interponeva appello al fine di ottenere una declaratoria di assoluzione con formula piena nel merito perché il fatto non sussiste, senza, tuttavia, offrire contezza di quella situazione di "evidenza constativa" postulata dall'art. 129 comma 2 c.p.p., il che determinava il rigetto della impugnazione proposta.

CIRCOSTANZE DEL REATO

Corte d'Appello, sentenza n. 181/2023, Ud. 21/02/2023 - deposito 10/05/2023.

È escluso il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione prevista dall'art. 62 n. 2 c.p. nel delitto di estorsione di cui all'art. 629 c.p. quando intercorre un notevole lasso di tempo tra l'insorgere della "rabbia" e la richiesta estorsiva.

Nel caso di specie è stata ritenuta provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di estorsione sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dall'esito dell'operazione della Polizia Giudiziaria da cui è scaturito l'arresto in flagranza. È stata inoltre esclusa la sussistenza della circostanza attenuante della provocazione poiché non sono stati ravvisati elementi certi per ritenere esistente un reale stato d'ira dell'imputato conseguente al fatto ingiusto della persona offesa tanto più che dalla richiesta estorsiva al "fatto ingiusto" era trascorso un notevole lasso di tempo.

Corte d'Appello, sentenza n. 1335/2022, Ud. 02/12/2022 - deposito 22/04/2023.

Possono essere concesse le attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza rispetto alla aggravante della presenza di figli minori agli episodi di maltrattamenti, in considerazione del fatto che le condotte di rilievo penale emerse non risultano connotate da una particolare propensione al delitto quanto piuttosto costituiscono il “frutto” di una rigida, chiusa e distorta adesione ad alcuni valori socio-culturali di riferimento, applicati alla stregua di altrettanti “non-discutibili” canoni di governo della vita familiare. Nel caso di specie, avente ad oggetto ripetute e protratte condotte maltrattanti perpetrate ai danni della moglie in presenza dei figli, venivano riconosciute dalla Corte di Appello le attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla contestata aggravante della presenza di figli minori.

Corte d'Appello, sentenza n. 7/2023, Ud. 13/01/2023 - deposito 07/04/2023.

Alla luce delle circostanze concrete, la presenza di una sproporzione tra il fatto che innesca la reazione offensiva e le modalità con cui quest'ultima è posta in essere determina l'esclusione della attenuante della provocazione.

Nel caso di specie, nel contesto del forte disappunto scatenato da una offesa all'onore, legata all'accusa di essersi fidanzato con la nipote di un “pentito” secondo una prospettazione poi rivelatasi fallace, l'imputato aveva sferrato plurime coltellate al torace della vittima cagionandole un emopneumotorace dx conseguente a ferite da arma da taglio e ferite da punta e da taglio a carico della parete toracica e dell'arto superiore omolaterale.

MISURE DI PREVENZIONE**Corte d'Appello, decr. n. 3/2023 - Ud. 01/03/2023 - deposito 18/05/2023.**

Non può disporsi la confisca di prevenzione quando non ricorra uno dei presupposti necessari per poter procedere ad essa ossia: la mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni, il valore sproporzionato degli stessi rispetto ai redditi dichiarati con la puntualizzazione che la sproporzione va individuata con riferimento al momento dell'acquisto e, infine, la prova da parte dell'accusa con riguardo a beni formalmente intestati a terzi della fittizietà dell'intestazione. In particolare detti requisiti dovranno essere accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato l'illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare, dal momento che a necessità della correlazione temporale in parola discende dall'apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con proventi illeciti, così che l'ablazione patrimoniale si giustificherà se e nei limiti in cui le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare. Nella specie gli incrementi patrimoniali riferibili agli appellanti risultavano essere avvenuti in anni precedenti ai comportamenti delittuosi produttivi di reddito. Inoltre, secondo la Corte d'Appello, l'esistenza di redditi sproporzionati all'acquisto di un immobile effettuato dagli appellanti era da ricondurre ad una errata valutazione delle proprie possibilità economico finanziarie e non alla provenienza illecita della provvista, considerato che gli appellanti stipularono un mutuo fondiario che però non riuscirono a rimborsare integralmente.

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 1/2023, Ud. 22/02/2023 - deposito 22/05/2023

Deve ritenersi sussistente l'aggravante di cui all'art. 576 co. 5 c.p. allorquando l'imputato commette il delitto di omicidio in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale, considerato che per la configurazione dell'aggravante *de qua* deve sussistere un rapporto di occasionalità da intendersi come diretta contiguità spazio-temporale oltreché personale, tra i due delitti al di fuori di qualsivoglia differente prospettiva di tipo teleologico. Nel caso di specie la Corte era pervenuta alla declaratoria di responsabilità dell'imputato per l'omicidio commesso in occasione del delitto di violenza sessuale sulla base della ricostruzione dell'episodio e delle risultanze medico legali da cui poteva ritenersi provato che l'agente aveva condotto la vittima presso la propria abitazione, al fine di portare a termine il proprio proposito di consumazione di un rapporto sessuale, approfittando della condizione di vulnerabilità in cui questa versava in quanto tossicodipendente, la quale si era rivolta al primo per poter procacciarsi lo stupefacente anche a costo di vendere il proprio corpo pur di ottenerlo. Tuttavia, la vittima non aveva poi acconsentito alla consumazione del rapporto sessuale in quanto non protetto scatenando così la reazione dell'imputato, il quale dopo averla percossa in maniera violenta per vincerne la resistenza, aveva portato a termine l'atto sessuale non protetto approfittando dello stato di minorata e poi nulla capacità di difesa della ragazza successiva all'assunzione dello stupefacente. Ciononostante la vittima, riacquistata consapevolezza di sé a seguito del progressivo sfumare degli effetti dello stupefacente, aveva reagito contro l'imputato prospettandogli delle conseguenze per quello che era accaduto e di contro quest'ultimo l'aveva aggredita fisicamente con due coltellate sino a portare a termine l'azione omicidiaria, per poi far scomparire le tracce biologiche che avrebbero potuto ricondurre alla sua persona. I Giudici di appello avevano interpretato la ricostruzione dell'episodio "in divenire" coniugando entrambe le modalità di condotta di costrizione e approfittamento in termini cumulativi e non alternativi tra loro, avendo accertato la compresenza in momenti diversi dell'evolversi dell'unitaria condotta criminosa dell'imputato.

Corte d'Appello, sentenza n. 883/2022, Ud. 15/07/2022 - deposito 22/05/2023.

Risponde del delitto di violenza privata e non di violenza sessuale l'imputato che costringa la vittima ad inviargli foto e video in atteggiamenti intimi, senza tuttavia che vi sia alcun contatto fisico, rimanendo peraltro la fattispecie concreta allo stadio del tentativo perché la persona offesa non aveva ceduto alle minacce del primo di procurarsi alcune immagini intime della stessa e di pubblicarle su siti porno a sua insaputa, se ella non avesse ceduto alle richieste di lui di volerla incontrare. Nella fattispecie l'imputato aveva contattato su una chat online la vittima, minore, chiedendole di inviarle foto e video in atteggiamenti intimi e di volerla incontrare e quando la ragazza si era rifiutata egli l'aveva minacciata di procurarsi delle foto da manipolare dal suo profilo *facebook* al fine di pubblicarle su siti porno. Tuttavia, la vittima non aveva ceduto alle minacce non intendendo assecondare i propositi più o meno osceni dell'autore del reato ed aveva sporto denuncia-querela consentendo così alla polizia giudiziaria, a seguito di accertamenti, di ricondurre l'account alla persona dell'imputato.

Corte d'Appello, sentenza n. 881/2022, Ud. 15/07/2022 - deposito 15/05/2023

Il delitto di minaccia di cui all'art. 612 c.p. postula, da un lato, che il male prospettato sia ingiusto, dall'altro, che lo stesso male prospettato sia "nella disponibilità" dell'agente.

Nel caso di specie la Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputata dal delitto di minaccia. Innanzitutto, la Corte rilevava come la minaccia di cui all'art. 612 c.p. sia quella di un danno ingiusto: pertanto la manifestazione della volontà di denunciare la persona offesa per delle

condotte abusive nella costruzione di alcuni immobili non integra l'elemento oggettivo nel reato, specialmente considerando che in seguito alle denunce dell'imputata alla persona offesa erano stati contestati degli illeciti amministrativi. Inoltre, la Corte evidenziava come non integrasse l'elemento oggettivo del reato neppure la minaccia consistita nel prospettare alla persona offesa la possibilità di essere uccisa dalla figlia dell'imputata, cintura nera di karate. In specie, si constatava come tale minaccia non rientrava nella disponibilità dell'agente, così che mancava il necessario nesso di causalità tra la condotta minacciante e il danno ingiusto paventato.

Corte d'Appello, Sez. Minorenni Penale, sentenza n. 1/2023, Ud. 6/02/2023 - deposito 28/04/2023.

Deve essere assolta per non aver commesso il fatto l'imputata della quale non sia provata né la condotta di induzione alla prostituzione, né il dolo in relazione al comportamento contestato.

Nel caso di specie la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, assolve l'imputata dal delitto di cui agli artt. 3 co. 5 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 perché riteneva che alla luce delle risultanze probatorie emerse, non era stato provato oltre ogni ragionevole dubbio che costei avesse partecipato all'attività di sfruttamento e di induzione alla prostituzione adottata dalla concorrente nel reato. In particolare, la Corte mette in evidenza come non poteva essere ritenuto provato il reato sulla base della mera presenza dell'imputata nelle fasi in cui le persone offese erano state avviate alla prostituzione dalla correa, potendo al più tale condotta integrare un'ipotesi di connivenza non punibile.

Corte d'Appello, sentenza n. 1372/2022, Ud. 16/12/2022 - deposito 27/04/2023.

Va ritenuta di minore gravità, tale da integrare l'attenuante di cui all'art. 609 bis ult. co. c.p., la condotta dell'imputato che abbia palpeggiato nelle parti intime le persone offese, anche ove emerga che l'arresto a tale stato di progressione criminosa sia dipeso dalla reazione delle persone offese stesse.

Nel caso di specie l'imputato aveva palpeggiato le parti intime delle persone offese, peraltro infraquattordicenni, e aveva successivamente tentato un approccio sessuale ancor più grave nei confronti di uno di loro. Tale tentativo era stato però interrotto dalla reazione delle persone offese, che erano riuscite a divincolarsi e a scappare.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Corte d'Appello, sentenza n. 314/2023, Ud. 20/03/2023 - deposito 15/05/2023

A fronte di condotte vessatorie reiterate nel tempo perpetrate dal padre nei confronti del figlio, dirette a ledere la personalità della vittima e tra loro avvinte dal nesso di abitudine, deve ritenersi sussistente il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia, consistente nella consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria, anche in assenza di uno specifico programma criminoso in grado di contenere sin dall'inizio la rappresentazione delle varie azioni offensive.

Nel caso di specie, l'istruttoria dibattimentale offriva evidenza del fatto che il figlio dell'imputato era stato sottoposto da parte di quest'ultimo sin dalla più tenera età ad una serie continua di atti vessatori sia fisici che morali, nell'ambito dei quali si inserivano i due specifici episodi di violenza descritti nel capo di imputazione in occasione dei quali la persona offesa riportava le lesioni attestate dalle certificazioni del pronto soccorso ivi richiamate.

In un tale contesto, deve pertanto escludersi la possibilità di evocare la perpetrazione di condotte sporadiche e isolate nel tempo da inquadrare in una situazione di conflittualità tra padre e figlio, sfociate, alle volte, in reciproci atteggiamenti aggressivi, il che impone al contempo di ritenere

sussistente il dolo postulato dalla norma incriminatrice consistente nella consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria, anche in assenza di uno specifico programma criminoso in grado di contenere sin dall'inizio la rappresentazione delle varie azioni offensive.

Corte d'Appello, sentenza n. 2/2023, Ud. 13/01/2023 - deposito 15/05/2023

Non integrano l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. le condotte del padre che trascuri di sviluppare un sano rapporto di cura ed educazione nei confronti dei figli, ma che al contrario si dimostri rigido, freddo e disinteressato nei loro confronti e dedichi la maggior parte del proprio tempo al lavoro.

Nel caso di specie, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'Appello assolveva dal delitto di cui all'art. 572 c.p. il padre che si era mostrato negligente nello sviluppo di un rapporto educativo e di fiducia nei confronti dei suoi due figli, ma che non aveva adottato vere e proprie condotte maltrattanti. In particolare, il giudice del gravame rilevava come dalle risultanze probatorie non erano emersi elementi idonei a dimostrare l'adozione di condotte vessatorie o violente nei confronti dei figli, tali da integrare il delitto di maltrattamenti contro familiari.

Corte d'Appello, sentenza n. 847/2022, Ud. 08/07/2022 - deposito 11/05/2023

La sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 572 c.p. non postula l'intenzione da parte dell'agente di sottoporre la vittima, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza da parte del medesimo di persistere in condotte vessatorie in pregiudizio della persona offesa.

Nel caso di specie, l'istruttoria dibattimentale ha offerto piena prova del comportamento oppressivo e prevaricatorio perpetrato continuativamente dall'imputato in danno della vittima e dallo stesso imposto all'interno delle dinamiche familiari, il che dimostra anche la sussistenza dell'elemento psicologico richiesto dalla norma incriminatrice contestata.

REATI CONTRO LA P.A.

Corte d'Appello, sentenza n. 174/2022, Ud. 21/02/2023 - deposito 22/05/2023.

L'errore che cade su una legge extrapenale ai sensi dell'art. 47 c.p. esclude la punibilità quando si traduce in un errore sul fatto costitutivo del reato, operando come una causa di esclusione dell'elemento soggettivo, la quale sussiste anche nei casi in cui si ravvisino condizioni obiettive di incertezza sulla portata e sulle modalità di applicazione delle disposizioni in relazione alla violazione ipotizzata e ravvisata a carico dell'imputato. Nella specie l'imputato, legale rappresentante di una società gestrice dell'attività di raccolta del gioco lecito mediante apparecchi di divertimenti, aveva avuto in affidamento da una società concessionaria dell'Agenzia delle Dogane la gestione dell'attività di raccolta del gioco lecito, ma non aveva provveduto a riversare al concessionario per tutto il 2015 le somme pubbliche dovute in base alla legge 190/2014, che stabiliva il prelievo forzoso a carico dei concessionari, e pertanto egli era stato condannato per il delitto di peculato in qualità di incaricato di pubblico servizio. Peraltro, egli in qualità di gestore aveva continuato a non provvedere al versamento delle somme all'erario anche a seguito della entrata in vigore della legge di stabilità del 2016 che aveva posto l'onere di versamento anche a carico dei gestori stessi. I Giudici di seconde cure ritenevano, tuttavia, che sussistessero delle condizioni di incertezza da parte dell'imputato sulla portata e sulle modalità di applicazione delle disposizioni in relazione alla cui attribuita violazione era stato ravvisato il reato di peculato. In particolare, l'imputato aveva chiesto dei chiarimenti nella determinazione del *quantum* manifestando

così l'intenzione di non volersi sottrarre all'onere di versamento. Ne derivava dunque l'assoluzione dello stesso dal reato ascrittogli.

Corte d'Appello, sentenza n. 288/2023, Ud. 15/03/2023 - deposito 12/05/2023.

In materia di appalti, va esclusa la sussistenza del reato di corruzione di cui all'art. 319 c.p., qualora "l'utilità" sia stata conseguita in un momento successivo all'aggiudicazione della gara d'appalto e non ci sia prova di un precedente accordo avente ad oggetto la medesima utilità.

Nel caso di specie il Giudice di secondo grado ha escluso la responsabilità degli imputati poiché, dalle prove assunte, non vi è traccia alcuna sul preventivo accordo corruttivo avente ad oggetto una cena e delle sponsorizzazioni. Infatti, la cena avvenne circa ad un mese di distanza dalla fine dei lavori e a cui parteciparono, peraltro, persone non coincidenti con gli imputati. Inoltre, per quanto riguarda le intercettazioni, non solo non risulta la prova del collegamento tra quest'ultime e la gara di appalto ma non è stato accertato in cosa sarebbero costituite, quando sarebbero avvenute e il costo delle stesse.

Corte d'Appello, sentenza n. 113/2023, Ud. 07/02/2023 - deposito 05/05/2023.

Difetta l'elemento oggettivo del delitto di peculato nella condotta dell'amministratore di una società di riscossione di crediti tributari avente ad oggetto l'appropriazione di somme sottoposte a pignoramento.

Nel caso di specie la Corte d'Appello, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, assolveva l'imputato dalla condotta contestata evidenziando come le somme di cui era stata contestata l'appropriazione erano state assoggettate a pignoramento presso terzi e pertanto erano insuscettibili di appropriazione da parte del soggetto agente, su cui peraltro gravava un espresso divieto di disporre senza l'autorizzazione del giudice.

Corte d'Appello, sentenza n. 663/2022, Ud. 13/06/2022 - deposito 13/04/2023.

Rientra nelle prerogative degli agenti di polizia municipale invitare il soggetto che si rifiuti di fornire le proprie generalità a recarsi in Commissariato, senza che possa parlarsi di atto arbitrario, laddove il soggetto rientri tra chi "può essere indagato", ex art. 349, comma 4 c.p.p., essendo sufficiente la sola possibilità di essere sottoposti ad indagini, a prescindere dalla effettiva assunzione della qualità di indagato.

Nel caso di specie, riguardante l'esercizio della violenza per opporsi ad un pubblico ufficiale nel compimento di un atto del proprio ufficio, il soggetto, rifiutatosi di fornire le proprie generalità, era stato sottoposto ad un fermo per identificazione, essendovi tutti gli estremi per valutare i suoi profili di responsabilità per il delitto sanzionato dall'art. 340 c.p., pur non essendo stato contestualmente denunciato per tale delitto.

Corte d'Appello, sentenza n. 107/2023, Ud. 07/02/2023 - deposito 12/04/2023.

Integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del medico che rifiuta senza giustificato motivo la richiesta di recarsi presso l'abitazione di una paziente per constatarne il decesso, su esplicito invito formulato dalla figlia della deceduta.

In particolare, la Corte d'Appello confermava le conclusioni del Tribunale, evidenziando che non poteva essere esclusa l'integrazione della fattispecie sulla base della circostanza che l'imputato non era dotato di un veicolo per recarsi presso l'abitazione, considerato che è onere del medico munirsi degli strumenti necessari per svolgere le funzioni di cui è incaricato.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Corte d'Appello, sentenza n. 177/2023 - Ud. 21/02/2023 - deposito 10/05/2023.

Nel caso di appropriazione di cose che conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto.

Nel caso di specie, la pistola, pur abbandonata e rinvenuta dall'imputato in un casolare, presentava il numero di matricola ricollegabile ad un preciso soggetto.

REATI FALLIMENTARI

Corte d'Appello, sentenza n. 184/2023, Ud. 21/02/2023 - deposito 10/05/2023.

In tema di bancarotta fraudolenta, la trasformazione della società a responsabilità limitata in comunione d'azienda, privando i creditori della possibilità di aggredire i beni aziendali e patrimoniali ad essa relativi, deve essere valutata come operazione di chiara natura distrattiva, non rilevando il fatto che i creditori possono opporsi a tale trasformazione.

Nel caso di specie il Giudice di secondo grado ha ravvisato la rilevanza penale della trasformazione della s.r.l. in comunione d'azienda poiché tale operazione, di natura distrattiva, privava i creditori della s.r.l. anche della possibilità di aggredire le partecipazioni sociali di cui l'imputata era in precedenza divenuta titolare. Inoltre, aggiunge il Giudice d'Appello, il diritto di opposizione riconosciuto ai creditori non esclude la valenza penale dell'operazione distrattiva e dunque illecita.

Corte d'Appello, sentenza n. 137/2023, Ud. 14/02/2023 - deposito 05/05/2023.

Non sussiste il concorso in bancarotta nelle condotte dei figli del fallito, i quali abbiano ricevuto elargizioni dal padre nel corso del tempo, per somme complessive di euro 63.000, quando difetta la prova della consapevolezza di contribuire alla lesione del ceto creditorio

Nel caso di specie la Corte d'Appello confermava la sentenza di non luogo a procedere emessa in sede di udienza preliminare rilevando come l'insussistenza dell'elemento soggettivo era desumibile dalla circostanza che le somme asseritamente distratte erano state versate agli imputati in più dazioni; la Corte evidenziava inoltre che non vi era la prova che gli imputati fossero consapevoli della provenienza delle somme dal conto corrente della società fallita.

Corte d'Appello, sentenza n. 85/2023, Ud. 31/01/2023 - deposito 12/04/2023.

Anche nell'ipotesi di falsa fatturazione ed inesistente, laddove non vi sia la prova che il relativo pagamento sia mai avvenuto o sia comunque avvenuto con risorse proprie della società fallita, non può ritenersi verificato alcun depauperamento rilevante ai fini del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione rispetto alla somma corrispondente, ex artt. 216 co. 1 n.1) e 223 co. 1 R.D. 267/1942.

Nel caso di specie, come riferito dal curatore e come emergeva dagli estratti conto bancari riferibili alla Società, non compariva nessuna uscita di importi compatibili con le cifre indicate nelle varie fatturazioni che si riferivano alle ipotizzate operazioni inesistenti. Così che, secondo la Corte d'appello, non vi era prova sufficiente per dimostrare se i pagamenti fossero avvenuti.

REATI STRADALI

Corte d'Appello, sentenza n. 882/2022, Ud. 15/07/2022 - deposito 22/05/2023.

Integra il delitto di cui all'art. 187 co. 8 cod. strada la condotta dell'imputato che rifiuti di sottoporsi agli accertamenti di rito volti alla verifica del suo stato di alterazione psico-fisica da assunzione di stupefacenti dopo che gli era stato rivolto formale invito, in esito ad un controllo stradale, da parte di ufficiali e agenti di p.g. in servizio. Nel caso di specie l'imputato era stato fermato mentre si trovava alla guida della propria autovettura insieme ad un'altra persona da un agente di p.g. il quale aveva deciso, dopo aver percepito un forte odore di stupefacenti nell'auto, di procedere ad una perquisizione anche in ragione dei precedenti di polizia dell'imputato, trovando nello zaino dello stesso piccole quantità di stupefacenti. Di conseguenza, il pubblico ufficiale lo aveva invitato a sottoporsi agli accertamenti medico-sanitari strumentali per comprendere se si trovasse sotto l'effetto di quelle sostanze o altre, ma egli aveva opposto un netto rifiuto alla presenza di personale di polizia sia in divisa che in borghese, pur avendo ben compreso che la richiesta di sottoporsi all'esame gli era stata sollecitata da un pubblico ufficiale e non come prospettato dalla difesa da un soggetto che non aveva il potere di imporgli alcunchè.

REATI CONTRO L'ECONOMIA

Corte d'Appello, sentenza n. 424/2023, Ud. 17/04/2023 - deposito 26/05/2023.

Deve pronunciarsi sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato allorquando vi sia un ragionevole dubbio in ordine alla non conoscenza da parte dell'imputato della falsità o della diversa qualità del prodotto venduto rispetto a quella dichiarata. Nel caso di specie l'imputato, amministratore unico e rappresentante legale di un'impresa che si occupava di intermediazione commerciale di prodotti da paesi extra Ue per poi rivenderli nel territorio nazionale, era stato condannato per il reato di cui all'art. 515 c.p. per aver posto in essere atti diretti in modo non equivoco a vendere e consegnare mascherine di protezione prive di marcatura CE e non conformi allo standard FFP2, ma contrassegnate da un logo che non figurava tra quelli inseriti nella banca dati del Ministero della salute. I Giudici di appello, sulla base di quanto era emerso in sede istruttoria, evidenziavano però che l'imputato doveva essere assolto per difetto dell'elemento soggettivo del reato poiché egli non era consapevole della falsità del marchio UE apposto sulle mascherine di tentata vendita in Italia in ragione dal fatto che il sito finalizzato a certificare la legittimità del produttore non era funzionante e che la società polacca, produttrice dei presidi sanitari, aveva inviato una comunicazione scritta all'azienda dell'odierno appellante circa la conformità della propria produzione alle disposizioni comunitarie.

PARTICOLARE TENUTA'

Corte d'Appello, sentenza n. 878/2022, Ud. 15/07/2022 - deposito 11/05/2023.

L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto codificata dall'art. 131 *bis* c.p. postula la non abitualità della condotta ascritta all'imputato e l'obiettivo modestia dell'offesa cagionata al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice contestata.

Nel caso di specie, a fronte della intervenuta contestazione all'imputata del delitto di evasione per essersi la medesima allontanata dall'abitazione ove era ristretta agli arresti domiciliari, è stata ritenuta applicabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto in ragione della assoluta episodicità del comportamento (trattandosi della prima condotta di allontanamento perpetrata dall'imputata a pochi giorni dall'applicazione della misura cautelare) e l'obiettivo modestia dell'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice (l'imputata era uscita di casa senza alcuna finalità di elusione dei controlli, in quanto lo fece in compagnia della madre e del figlio, in pieno giorno e nel rispetto della fascia oraria che nei giorni feriali le era consentito di sfruttare per uscire, pur essendo il giorno del lunedì in cui era stata perpetrata la violazione un giorno festivo in quanto immediatamente successivo alla domenica di Pasqua).

Corte d'Appello, sentenza n. 321/2023, Ud. 21/03/2023 - deposito 10/05/2023.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 2020, la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131 *bis* c.p. deve ritenersi applicabile anche al reato di ricettazione attenuata, oggi previsto dal quarto comma dell'art. 648 c.p..

Nel caso di specie, l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato previsto e punito dall'art. 648 comma 4 c.p. il quale, peraltro, contiene un riferimento letterale alla particolare tenuità del "fatto" che assume un rilievo ancora più significativo della espressione analoga che l'art. 131 *bis* c.p. riferisce esclusivamente all'offesa arrecata dal reo. Pertanto, non ricorrendo l'abitudine del comportamento né le altre condizioni ostative previste dall'art. 131 *bis* c.p., è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni per la declaratoria di non punibilità dell'imputato ai sensi di quanto statuito dalla norma in questione.

Corte d'Appello, sentenza n. 146/2023, Ud. 14/02/2023 - deposito 05/05/2023.

Ai fini della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p., per ritenersi se il fatto sia particolare tenuità va valutato il contesto in cui lo stesso si è realizzato, il fine, lecito o illecito, cui era diretto, e le modalità, violente o meno, con cui è stato posto in essere.

Nel caso di specie, relativo ad un caso di minaccia ad un incaricato di pubblico servizio nei confronti della responsabile del servizio mensa della Caritas, i giudici di appello, valorizzando il fine lecito di accedere alla mensa Caritas per consumarvi un pasto e le modalità non violente ma solo minacciose con cui era stato posto in essere, riconoscevano integrati gli estremi di cui all'art. 131 *bis* c.p.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Uff. Sorv. di Spoleto, ordinanza n. 905/2023, Ud. 29/05/2023 - deposito 30/05/2023

Non può ritenersi sussistente un divieto generale di utilizzo di lettori compact disc per uso ricreativo da parte del detenuto ristretto in regime di 41 *bis* quando il diniego da parte dell'Amministrazione non sia giustificato da ragioni di sicurezza legate al differente trattamento cui è sottoposto il detenuto in regime speciale, dovendosi sempre operare un contemperamento tra le concrete esigenze organizzative dell'istituto e l'interesse del detenuto. Nel caso di specie il Magistrato di Sorveglianza ha accolto il reclamo proposto dal detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41 *bis* avverso la decisione da parte dell'Amministrazione penitenziaria che vietava l'uso di un lettore CD per ascoltare musica considerato che l'art. 14 o.p. consente ai detenuti in regime differenziato di ricevere oggetti con caratteristiche idonee a escludere la manomissione e manipolazioni al fine di veicolare contenuti illeciti. Peraltro, il Giudice della Sorveglianza evidenziava che un divieto *tout court* appariva in contrasto con la possibilità

da parte del reclamante di svolgere attività culturali costituenti manifestazione della personalità e funzionali al trattamento.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 738/2023, Ud. 18/05/2023 - deposito 20/05/2023

Può essere concesso il permesso di necessità *ex art. 30 o.p.* al detenuto di caratura criminale di rilievo a fronte della natura eccezionale della concessione e della particolare gravità dell'evento attinente alla vita familiare, purchè vengano predisposte le opportune cautele previste dal regolamento compatibili con le esigenze di ordine e sicurezza pubblici. Nel caso di specie il Magistrato di Sorveglianza aveva disposto la mancata esecuzione del permesso di necessità a causa delle incongruenze esecutive dello stesso, rilevando che la richiesta del condannato di recarsi per tre giorni a Secondigliano per far visita alla moglie malata e di permanere presso la casa familiare con la possibilità di incontro di altri soggetti si ponesse in contrasto con le note di elevata pericolosità sociale, tenuto conto della attuale pericolosità sociale del detenuto che secondo le informative di polizia era stato uno dei principali artefici e promotori delle vicende criminali dei gruppi organizzati di Secondigliano. Il Tribunale di Sorveglianza rilevava però che il carattere eccezionale del permesso comporta che lo stesso possa essere concesso anche ad un detenuto di caratura criminale di rilievo come è il reclamante a condizione che vengano predisposte le opportune cautele, quali l'accompagnamento armato e il divieto di contatti con altri familiari così da renderlo compatibile con le esigenze di sicurezza pubblica.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 618/2023, Ud. 18/05/2023 - deposito 20/05/2023

La ricostruzione secondo cui l'art. 666 c.p.p. si applica al procedimento di sorveglianza solo entro certi limiti, eccede i limiti dell'interpretazione e costituisce disapplicazione del dato normativo. Infatti, l'art. 35 *bis* O.P. ancora tutto il procedimento relativo al reclamo di cui all'art. 69, co. 6 al dettato degli artt. 666 e 678 c.p.p., mentre l'art. 678 c.p.p. stabilisce che il procedimento di sorveglianza è regolato, salvo espressa deroga ("*se non diversamente previsto [...]*"), a norma dell'art. 666 c.p.p..

Quanto all'applicabilità dell'art. 666 co. 7 c.p.p., non esiste alcuna deroga, perciò l'interprete non ha alcuna facoltà di disattendere la precisa indicazione del legislatore.

Nel caso di specie, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria aveva proposto reclamo sostenendo una ricostruzione alternativa rispetto a quella riportata in massima, per affermare la non immediata esecutività delle ordinanze del Magistrato di Sorveglianza laddove impugnate di fronte al Tribunale di Sorveglianza.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 592/2023, Ud. 13/04/2023 - deposito 18/04/2023

E' discriminatorio il divieto imposto ai soli detenuti in regime differenziato di cui all'art. 41 *bis* da parte della Amministrazione penitenziaria di utilizzare soltanto in determinate fasce orarie la cucina risolvendosi in una ingiustificata ed intollerabile violazione del diritto alla salute individuale, inciso dalle modalità e dai tempi di alimentazione soggettivi, considerato che per gli altri detenuti ristretti nella medesima struttura non sono previste fasce orarie di sorta per la cottura dei cibi e che l'apposizione di fasce orarie durante la giornata non si appalesa funzionale agli obiettivi propri del regime differenziato, né si rivela ragionevole rispetto all'organizzazione interna della vita della sezione perché la quotidianità detentiva di chi è ristretto in regime di 41 *bis* non comporta l'impegno in attività trattamentali per moltissima parte della giornata, mentre il colloquio con i familiari è limitato ad uno al mese e la camera detentiva è singola. Per tali ragioni non sussistono motivi idonei a sostenere la necessità di limitare la scelta del detenuto di cucinare i propri cibi quando lo ritenga più opportuno, evitando quelle potenziali

e parzialissime sovrapposizioni che possano crearsi con le limitate opportunità di uscire dalla camera detentiva che sono proprie del regime differenziato. Nella specie il detenuto ristretto in regime di 41 bis aveva proposto reclamo al magistrato di sorveglianza avverso l'ordine di servizio emesso dalla Amministrazione penitenziaria che aveva vietato la cottura dei cibi per i detenuti in regime differenziato in determinate fasce orarie. Il Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo proposto ordinando all'amministrazione la redazione di un nuovo ordine di servizio che non contenesse più fasce orarie al di là di quelle legate a motivi di sicurezza. Il Dap impugnava la decisione di fronte al Tribunale di sorveglianza che confermava integralmente le statuizioni dettate dal magistrato di sorveglianza adito. Avverso tale pronuncia il Dap proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione che annullava con rinvio per un nuovo esame per il profilo relativo alle fasce orarie e il Tribunale riteneva che rientrava nella discrezionalità della amministrazione l'imposizione di determinate fasce orarie proprio al fine di salvaguardare l'ordinata convivenza all'interno di spazi detentivi e la possibilità per il personale addetto di lavorare senza che le attività trattamentali - colloqui, passeggii ecc. - entrino in conflitto con la preparazione indiscriminata di cibi, tuttavia riteneva il Tribunale che fosse irragionevole imporre fasce orarie per i detenuti sottoposti a regime differenziato quando non compatibili con le esigenze di sicurezza sociale né sorrette da adeguata motivazione.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 586/2023, Ud. 13/04/2023 - deposito 18/04/2023

Merita accoglimento il reclamo proposto dal detenuto avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che ha rigettato l'istanza di liberazione anticipata relativa ad un semestre, per avere il detenuto, in tale semestre, riportato un rapporto disciplinare a causa del rinvenimento nella propria stanza, a seguito di perquisizione, all'interno di una borsa frigo di un brick di vino contenente sostanza alcolica che veniva descritta essere simile al limoncello. Nel caso di specie il detenuto dichiarava che il liquido rinvenuto all'interno del brick era solo vino bianco a cui egli aveva aggiunto succo di limone (quindi non si trattava di limoncello) e che era stato un episodio isolato verificatosi durante il periodo festivo natalizio, essendo egli un soggetto non dedito all'uso di alcolici. In particolare, secondo i Giudici della Sorveglianza non risultava dimostrata la gradazione alcolica della bevanda rinvenuta e soprattutto veniva sottolineata l'unicità dell'episodio disciplinare riportato dal detenuto che, invece, aveva mostrato segni di adattamento alle norme, corretti rapporti con gli operatori, partecipazione alle attività ricreative e ai corsi scolastici, tenendo un comportamento adeguato e partecipativo all'opera di rieducazione e alle attività trattamentali offertogli.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 583/2023, Ud. 13/04/2023 - deposito 18/04/2023

E' illegittima la sanzione disciplinare inflitta al detenuto dal Consiglio di Disciplina della Casa di Reclusione per il fatto che il reclamante durante il colloquio visivo avuto con il figlio pronunciava frasi offensive nei confronti del Comandante e del Direttore del carcere, considerato che, sebbene le espressioni usate costituiscono un gratuito dileggio a persone che non hanno potuto difendersi e siano gravemente offensive non trovando alcuna giustificazione, erano però state pronunciate non nel contesto della normale vita detentiva, ma durante un colloquio privato tra il detenuto e il figlio e inoltre tali affermazioni non hanno costituito un pericolo per l'ordine e la sicurezza interna. Nel caso di specie il detenuto durante un colloquio avuto con il figlio si era lamentato per il fatto che non gli era stato consegnato, perché di peso eccedente rispetto a quello consentito, un pacco contenente cibo mandatogli dai familiari e in quella occasione aveva proferito parole offensive verso il Comandante e il

Direttore del Carcere sostenendo che “*fosse colpa del Comandante, che fa queste cose come anche la doccia con l’acqua fredda, che è il Comandante che li tortura con queste cose ed il Direttore è un fantoccio*”. Pertanto, aveva subito una sanzione disciplinare da parte dell’Amministrazione penitenziaria per le frasi gravemente offensive pronunciate. Il Tribunale di Sorveglianza, tuttavia, aveva ritenuto che le frasi proferite, per quanto offensive e prive di giustificazione, fossero state pronunciate in un colloquio visivo riservato avuto con il proprio figlio e che, se pure effettuato con modalità stringenti di controllo mediante video registrazione, fossero state dette in un momentaneo riappropriarsi del detenuto di una parentesi di *privacy* familiare e non alla presenza di altri detenuti per fomentare reazioni scomposte e disordini. Inoltre, tali espressioni non rappresentavano un pericolo per la sicurezza e l’ordine in quanto non emergevano profili di pericolosità in ciò che era stato affermato dal detenuto il quale non aveva chiesto al suo interlocutore di attivare meccanismi di ritorsione per vendicarsi di quanto da lui asseritamente patito.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 584/2023, Ud. 13/04/2023 - deposito 18/04/2023

Deve essere rigettato il reclamo proposto dal detenuto sottoposto al regime del 41 *bis* ord. pen. avverso l’ordinanza del DAP con cui veniva respinta la richiesta del primo di acquistare quotidiani a tiratura nazionale o riviste culturali, a prescindere dal loro inserimento nel mod. 72, in nome del diritto all’informazione sempre tutelabile, considerato che spetta all’Amministrazione la facoltà di volta in volta di discernere quale rivista, seppure non compresa nell’elenco di cui al Mod. 72, meriti o meno di essere acquistata secondo un giudizio di conformità alle esigenze di sicurezza interna ed esterna volte a prevenire i contatti del detenuto con l’organizzazione criminale di appartenenza. Nella specie il reclamante chiedeva di poter acquistare riviste in libera vendita afferenti alla sfera del cosiddetto intrattenimento sulla base del diritto all’informazione che non era stato tutelato *ex se* lasciando alla amministrazione la facoltà di censurare l’ingresso di riviste in relazione al pregio culturale dei contenuti in esse illustrati. Il Tribunale, tuttavia, rigettava tale richiesta in virtù della facoltà della Direzione penitenziaria di non autorizzare l’acquisto di riviste in libera vendita non comprese nell’elenco di cui al Mod. 72 per esigenze di sicurezza connesse al regime speciale cui è sottoposto il detenuto.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 525/2023, Ud. 13/04/2023 - deposito 14/04/2023

Deve essere riconosciuto il permesso di necessità di cui all’art. 30 ord. pen. quando la richiesta deriva da un evento di eccezionale gravità attinente alla vita familiare dell’istante.

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, in riforma del decreto del Magistrato di sorveglianza, concedeva il permesso di necessità al detenuto al regime di cui all’art. 41 *bis* ord. pen. per recarsi a visitare la propria madre malata, anche se non in pericolo di vita, considerato anche che al momento della concessione erano decorsi due anni dall’ultima visita. Il Tribunale specificava come i rischi di sviluppare contatti con l’esterno potessero essere scongiurati dalla costante sorveglianza della scorta durante tutta la durata del permesso.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 599/2023, Ud. 13/04/2023 - deposito 24/04/2023

Per garantire la tutela del diritto del detenuto ad una adeguata informazione per come diffusa dal mezzo televisivo, nel caso in cui il detenuto presenti certificati problemi uditivi vanno rimossi gli ostacoli che impediscono al soggetto di percepire in modo accettabile il segnale sonoro proveniente dal televisore, pur individuando un corretto bilanciamento con i rischi di sicurezza eventualmente correlati.

Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza aveva accolto il reclamo presentato dal detenuto che lamentava di non essere stato autorizzato ad avere delle cuffie dotate di prolunga più estesa così da consentirgli di fruire più agevolmente delle trasmissioni, disponendo una pluralità di soluzioni alternative, comprendenti anche l'eventuale differente allocazione degli arredi o degli strumenti elettrici, da porre in essere per soddisfare la segnalata esigenza.

IMPUGNAZIONI DELLA PROCURA GENERALE

Impugnazione proc. 6/2023

Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia emessa in data 15/02/2023 che ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 479 c.p. perché il fatto non sussiste affermando che *“pur a fronte della apparente conformità della condotta posta in essere dagli imputati a quella sanzionata dall'art. 479 c.p., la stessa risulta concretamente inidonea non solo a ledere, ma anche ad esporre a pericolo l'oggetto della tutela”*.

Motivi di impugnazione: la pronuncia viene impugnata in quanto ritenuta errata poichè offre una erronea interpretazione della norma incriminatrice in parola, motivando i propri assunti con argomenti che non convincono. Il Tribunale pur riconoscendo in punto di fatto la falsità contenuta nel verbale da parte del pubblico ufficiale ha escluso che la predetta falsità integri la fattispecie di cui all'art. 479 c.p., ancorando l'assoluzione degli imputati all'operatività del principio di offensività che sottrarre dall'area della punibilità i c.d. fatti inoffensivi, ma aderenti allo schema della fattispecie astratta. La sentenza impugnata merita censura in punto di diritto, in quanto il Tribunale, nel motivare l'assoluzione degli imputati si è soffermato su valutazioni che esulano dalla operatività dell'art. 479 c.p. il quale individua il momento di consumazione del reato nel momento stesso l'atto contenente le false dichiarazioni è effettivamente formato dal pubblico ufficiale. Ne consegue che il reato in oggetto si configura come reato di natura istantanea che si perfeziona con la formazione dell'atto, indipendentemente dall'uso o dalle conseguenze dell'atto stesso. Trattasi altresì di un reato di pericolo astratto che si perfeziona senza la necessaria verifica di un evento in senso naturalistico, né è richiesto l'accertamento circa la pericolosità concreta dell'atto. Conseguentemente devono ritenersi irrilevanti le valutazioni effettuate dal Tribunale ed incentrate sulla condotta tenuta dagli imputati dopo la consumazione del falso ideologico.

IMPUGNAZIONI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Impugnazione proc. 205/2022

Avverso l'ordinanza n. 1/23 del Tribunale per i Minorenni di Perugia emessa in data 2/03/2023, con la quale è stata sostituita la misura cautelare in carcere nei confronti di due minorenni in riferimento al reato di cui all'art. 609 *octies* e 609 *ter* co. 1 n. 5 c.p. con quella del collocamento in comunità, poiché del tutto illegittima.

Motivi di impugnazione: la pronuncia viene impugnata perchè ritenuta illegittima con riferimento a due aspetti. In prima battuta il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sul fatto che i minori, a

prescindere dalle evidenze istruttorie che evidenziavano la responsabilità degli stessi per il delitto commesso, hanno serbato una condotta inframuraria regolare, hanno accettato il provvedimento di privazione della libertà personale emesso dal GIP ed hanno, infine, serbato un atteggiamento di apertura con gli operatori. Tali condotte non possono tuttavia avere rilievo in ordine ad una rivalutazione *in melius* delle esigenze cautelari, visto che entrambi hanno dichiarato la loro totale estraneità ai fatti, nonostante i riscontri obiettivi emersi dalla consulenza tecnica disposta sui reperti in sequestro. Contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice nell'ordinanza impugnata, la condotta tenuta non ha consentito né di operare una adeguata/consensuale opera di revisione critica, né di approfondire spazi relativi al loro agito. Con riguardo al secondo aspetto la motivazione appare del tutto erronea e contraddittoria laddove sostiene che il collocamento dei minori in una comunità educativa, a differenza dell'originario collocamento degli indagati in una comunità per minori stranieri non accompagnati, garantirebbe la prevenzione del pericolo. Ciò è palesemente illogico in quanto il collocamento in una comunità, quale misura cautelare, non ha natura detentiva, né vi è alcun obbligo custodiale gravante sugli operatori. Il Tribunale non ha dunque colto la sostanziale equivalenza di due condizioni - collocamento in comunità per minori stranieri non accompagnati, da un lato, e collocamento in comunità educativa, dall'altro - che, in realtà, sotto il profilo della possibilità di movimento e della conseguente probabilità di recidivanza, appaiono del tutto identiche; di conseguenza ha riformato l'originaria misura cautelare sull'assunto - palesemente erroneo - che la misura cautelare del collocamento in comunità sia caratterizzato da un regime limitativo della libertà personale più stringente rispetto al collocamento in una comunità per minori stranieri non accompagnati.

FOCUS: LA VIOLENZA SESSUALE

La sezione "Focus" del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d'appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L'intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d'insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto il reato di violenza sessuale, con particolare riferimento alle modalità della condotta, alla prova, al dissenso della vittima, alle ipotesi di violenza su minori.

Quanto alle **modalità dell'azione** e al riflesso delle stesse sulla **assenza del consenso della vittima** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 971/2022, Ud. 23 settembre 2022 - deposito 21 dicembre 2022](#); [Corte d'Appello, sentenza n. 682/2022 - ud. 17/06/2022 - deposito 21/07/2022](#);

con riferimento all'**approfittamento delle condizioni di inferiorità psichica** della vittima per carpirne il consenso si è pronunciata [Corte d'Appello, sentenza n. 325/2022 - ud. 18/03/2022 - deposito 28/07/2022](#).

Con riferimento alle **circostanze di tempo e di luogo dell'azione** impeditive della **reazione della vittima** agli atti di violenza [Corte d'Appello, sentenza n. 41/2022 - ud. 17/01/2022 - deposito 11/04/2022](#).

In ordine all'accertamento del reato, la Corte ha ritenuto raggiunta la prova del reato fondata essenzialmente sulle **dichiarazioni della persona offesa** quando attendibili perché coerenti e riscontrate: [Corte d'Appello, sentenza n. 1255/2022, Ud. 21/11/2022 - deposito 17/03/2023](#); [Corte d'Appello, sentenza n. 67/2022 - ud. 24/01/2022 - deposito 27/07/2022](#).

Quanto alla violenza sessuale del genitore nei confronti della figlia minore si veda: [Corte d'Appello, sentenza n. 1079/2022, Ud. 12/10/2022 - deposito 09/01/2023](#), che ritiene integrato il delitto di violenza sessuale per induzione di cui all'art. 609 bis co. 2 n. 1) c.p., e non il meno grave delitto di atti sessuali con minorenni di cui all'art. 609 quater c.p.; [Corte d'Appello, sentenza n. 359 - ud. 25/03/2022 - deposito 23/05/2022](#) che ha ritenuto integrato il reato di violenza sessuale aggravata ex art. 609 bis e 609 ter co. 1 n. 1 e 5 e n. 5 sexies c.p..

Con riguardo alla **tentata violenza sessuale** e all'applicazione della **circostanza attenuante** di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p., si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 1076/2021 - ud. 18/10/2021 - deposito 21/01/2022](#); Corte d'Appello, sentenza n. 1372/2022, Ud. 16/12/2022 - deposito 27/04/2023, la cui massima è pubblicata nel presente numero del Notiziario.